Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 75

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 31 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: **50-107 – 50-033 – 53-914**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.
Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.
Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.
Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

Avviso di pubblicazione e spedizione di fascicoli della Raccolta ufficiale delle leggi e decreti.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla *gratuita* distribuzione della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno tanto in edizione normale che in quella economica, che si è ultimata la spedizione del 1° fascicolo del volume III edizione normale nonchè del 13° fascicolo del volume IV dell'edizione economica.
Gli eventuali reclami per la mancata ricezione dei fascicoli suddetti dovranno essere inoltrati all'Ufficio della Raccolta leggi e decreti presso il Ministero della giustizia, Palazzo di via Arenula - Roma, nel termine improrogabile di un mese dalla pubblicazione del presente avviso, avvertendo che, trascorso detto termine, tali reclami non saranno più ammessi e che quindi i fascicoli, intempestivamente richiesti, non potranno essere forniti che a pagamento ed a cura dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1936

1937

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 12 novembre 1936-XV, n. 2503.
Conversione in legge del R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 6 gennaio 1936-XIV, n. 60, che reca facilitazioni per la importazione nel Regno di datteri di origine e provenienza dalle Colonie italiane.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 12 novembre 1936 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

DI REVEL — LANTINI — ROSSONI — LESSONA.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 314.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 27 febbraio 1936-XIV, n. 799, contenente norme per il razionale esercizio dei diritti esclusivi di pesca nelle acque interne.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — SOLMI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — BENNI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 febbraio 1937-XV, n. 315.
Conversione in legge del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del Regio decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 946, riguardante l'integrazione del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 116, circa le ricompense al valor militare valutabili agli effetti dei benefici concessi per le benemerenze di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 febbraio 1937 - Anno XV.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 316.

Inquadramento sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di definire la situazione sindacale degli Istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il voto emesso dalla Corporazione della previdenza e del credito;

Sentito il Comitato dei Ministri, costituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di far parte di Associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è soppresso per quanto riguarda il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia ed i loro dipendenti.

Gli altri Istituti di credito di diritto pubblico, ad eccezione della Banca d'Italia e delle Casse di risparmio e dei loro dipendenti, possono far parte di Associazioni sindacali, quando ciò sia disposto con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il Comitato dei Ministri, di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Art. 2.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto di impiego dei dipendenti dagli Istituti contemplati all'art. 1 del presente decreto.

Fino a quando non saranno emanate le norme predette continueranno ad osservarsi le disposizioni ora vigenti.

Art. 3.

Ogni regolamentazione dei rapporti di lavoro, concernenti gli Istituti di credito, verrà sottoposta al preventivo nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il quale ha facoltà di chiedere che siano apportate le modifiche ritenute necessarie.

Il presente decreto entra in vigore dal 1° gennaio 1937 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, foglio 137. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 febbraio 1937-XV, n. 317.

Modificazione all'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, relativo alla costituzione del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari, con sede in Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, relativo alla costituzione, con sede in Roma, del Consorzio nazionale fra gli Istituti fascisti autonomi per le case popolari;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la opportunità che il direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno e un rappresentante dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, siano chiamati a far parte del Consiglio del Consorzio predetto;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere al riguardo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 4 del R. decreto 2 luglio 1936, n. 1413, viene sostituito dalla seguente disposizione:

Sono organi del Consorzio la Presidenza ed il Consiglio.

La Presidenza è costituita dal Ministro o Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, quale presidente, e dal direttore generale dell'edilizia e delle opere igieniche del Ministero dei lavori pubblici, quale vice presidente.

Il Consiglio è costituito da ventuno membri, dei quali cinque di diritto.

Sono membri di diritto il direttore generale dell'Amministrazione civile ed il direttore generale della Sanità pubblica del Ministero dell'interno, il direttore generale della Cassa depositi e prestiti, del Ministero delle finanze, il capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito ed il direttore capo della Divisione dei lavori pubblici per le case popolari ed economiche.

I detti membri di diritto potranno in caso di impedimento farsi rappresentare da funzionari da loro designati.

Gli altri membri del Consiglio sono nominati:

uno dal Segretario del Partito Nazionale Fascista;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli ingegneri;

uno dal Sindacato nazionale fascista degli architetti;

uno dalla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione;

uno della Confederazione nazionale fascista dei Sindacati dell'industria;

uno dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale;

dieci dal Ministro per i lavori pubblici dei quali sei designati dagli Istituti autonomi provinciali e dagli altri Enti partecipanti al Consorzio.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 15 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 127. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1937-XV, n. 318.

Incorporazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola nella Cassa di risparmio di Viterbo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di prima categoria, approvato con R. decreto-legge 25 aprile 1929, n. 967, ed il regolamento per l'esecuzione del testo unico predetto, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la deliberazione in data 20 luglio 1936, dell'assemblea generale straordinaria dei soci della Cassa di risparmio di Viterbo per l'incorporazione delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola;

Vedute le deliberazioni in data 28 giugno, 5 luglio, 5 luglio, 12 luglio 1936, rispettivamente delle assemblee generali straordinarie delle Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola, relative alla incorporazione predetta;

Sentito il Comitato dei Ministri, di cui al citato R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le Casse di risparmio riunite di Ronciglione, Sutri, Capranica e Caprarola, sono incorporate nella Cassa di risparmio di Viterbo, che assume conseguentemente la denominazione di « Cassa di risparmio della provincia di Viterbo ».

Le modalità della incorporazione ed il nuovo statuto della « Cassa di risparmio della provincia di Viterbo » saranno approvati con decreto del Capo del Governo, a norma dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 129. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1937-XV, n. 319.

Approvazione della tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni degli inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che erige in ente morale la Cassa degli invalidi della marina mercantile;

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473, che reca modificazioni al Regio decreto-legge precitato;

Visto l'art. 5 della legge 9 aprile 1931, n. 456, concernente il miglioramento delle pensioni ai marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile;

Visto l'art. 8 del R. decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito in legge con la legge 22 gennaio 1934, n. 245, concernente provvedimenti a favore di marittimi inscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile ora Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare;

Sentita la Federazione nazionale fascista degli armatori e degli ausiliari dell'armamento, la Federazione nazionale fascista della gente del mare, la Federazione nazionale fascista degli industriali della pesca e la Federazione nazionale fascista dei lavoratori della pesca;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale fascista per la previdenza della gente di mare si intendono stabilite con decorrenza dal 1° aprile 1937 secondo la tabella di competenza media allegata al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro per le comunicazioni, in relazione al grado o alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BENNI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 383, *foglio* 116. — MANCINI.

Tabella delle competenze medie mensili per la determinazione dei contributi e delle pensioni.

A. — Piroscafi e motonavi.

	Competenze medie mensili per piroscafi di stazza lorda	
	fino a 150 tonnellate	oltre 150 tonnellate
Stato Maggiore (1)		
Comandante, capo macchinista direttore di macchina, capo commissario, comandante in 2°, capo macchinista al dettaglio . . . . L.	500	1000
Primo ufficiale di coperta e di macchina, 1° ufficiale commissario . . . L.	450	700
Secondo ufficiale di coperta, 2° ufficiale di macchina, 2° ufficiale commissario . . . . L.	—	600
Terzo ufficiale di coperta, 3° ufficiale di macchina, 3° ufficiale commissario L.	—	500
Allievo capitano, allievo macchinista, allievo commissario . . . . . . L.	—	400
Direttore sanitario con uno o più medici alle dipendenze . . . . . . L.	—	1000
Altri medici in sottordine o medico unico . . . . L.	—	700
Cappellano . . . . »	—	700
Radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione r. t. (gruppo *A*) (2) . . . . L.	—	600
Radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 15 anni di navigazione r. t. e radiotelegrafista munito di brevetto internazionale di 2ª classe (gruppo *B*) (2) L.	—	500
Equipaggio.		
Nostromo, capo fuochista, 1° cuoco (sulle navi in cui è imbarcato più di un cuoco), cuoco unico sulle navi da carico, elettricista, operaio meccanico, carpentiere, ottonaio, operaio frigoriferista, maestro di casa, capitano d'armi, 1° cambusiere, 1° infermiere, 1° cameriere (sulle navi con più di un cameriere), 1° panettiere, 1° dispensiere, dispensiere d'equipaggio, pennese (sulle navi da passeggeri) motorista di 1ª classe, motorista di 2° classe (3) L.	400	400
Marinaio, carbonaio, fuochista, cameriere, panettiere ed ogni altra qualifica non specificata . . . . L.	350	350
Giovanotto . . . . »	280	280
Mozzo, piccolo . . . . »	200	200

B. — Velieri e motovelieri.

	Competenze medie mensili per velieri o motovelieri di stazza lorda	
	fino a 500 tonnellate	oltre 500 tonnellate
Capitano o padrone al comando . . L.	300	800
Marinaio autorizzato al comando . . »	300	—
Ufficiale . . . . »	—	450
Nostromo, motorista . . . . »	250	400
Marinaio . . . . »	200	350
Giovanotto . . . . »	150	280
Mozzo . . . . »	100	200

C. — Rimorchiatori e galleggianti (4).

(*Personale dei rimorchiatori e degli altri galleggianti, con mezzi di propulsione propri, addetti al servizio di navigazione nei porti e nelle rade*).

Conducente in coperta o in macchina (purchè provvisto di patente di padrone o di marinaio autorizzato o di fuochista autorizzato)	L. 450
Nostromo, operaio, elettricista	» 400
Marinaio, fuochista, carbonaio	» 350
Giovanotto	» 280
Mozzo	» 200

D. — Pescherecci.

(*Inscritti nelle matricole delle navi comunque muniti di macchina o motore non superiore a 30 cavalli indicati o cavalli asse; navi o battelli da pesca in genere, senza macchina o motore*).

Padrone o marinaio autorizzato	L. 150
Motorista	» 125
Marinaio	» 100
Giovanotto	» 75
Mozzo	» 50

E. — Pescherecci.

(*Comunque muniti di macchina o motore di oltre 30 cavalli indicati o cavalli asse, adibiti alla pesca entro il Mediterraneo*).

Padrone o marinaio autorizzato, motorista o meccanico per la pesca	L. 250
Capo pesca	» 200
Marinaio	» 150
Giovanotto	» 100
Mozzo	» 75

F. — Pescherecci in pesca oltre gli Stretti.

Capitano di lungo corso al comando, capitano di gran cabotaggio al comando, direttore di macchina, padrone al comando (autorizzato a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 14 aprile 1927, n. 616, convertito in legge con la legge 17 maggio 1928, n. 1127)	L. 600
1° ufficiale di coperta o di macchina, motorista o meccanico per la pesca	» 350
2° ufficiale di coperta o di macchina, radiotelegrafista . .	» 300
Nostromo, caporale di macchina, ingrassatore, aiuto motorista, fuochista autorizzato	» 275
Marinaio, pescatore (compresi i retieri, cuochi, ecc.), fuochista, carbonaio o altre qualifiche non specificate . .	» 200
Giovanotto	» 150
Mozzo	» 100

G. — Cuochi e domestici borghesi imbarcati su Regie navi.

1ª Categoria: Primi cuochi, primi maestri di casa, cuochi e maestri di casa unici	L. 400
2ª Categoria: Secondi cuochi e secondi maestri di casa .	» 350

---

(1) Il macchinista addetto ai servizi elettrici di bordo contribuisce in base all'effettivo grado di macchinista col quale viene imbarcato.

(2) Le autorità marittime e consolari dovranno segnare sui ruoli di equipaggio e sui titoli matricolari la dizione: Radiotelegrafista di Gruppo *A* per i radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con 15 o più anni di navigazione r. t.; Radiotelegrafista di gruppo *B* per i radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 1ª classe con meno di 15 anni di navigazione r. t. e per i radiotelegrafisti muniti di brevetto internazionale di 2ª classe.

(3) Il motorista di 1ª e 2ª classe quando imbarcato da ufficiale contribuisce sulla base della corrispondente qualifica rivestita a bordo in base al contratto di arruolamento.

(4) Per il personale imbarcato sui rimorchiatori e galleggianti che non rientrano nella tabella *C* si applica la tabella *A*.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per le comunicazioni:
Benni.

REGIO DECRETO 4 gennaio 1937-XV, n. 320.

Erezione in ente morale dell'Asilo infantile «Ai Caduti in guerra» con sede in Crevacuore (Vercelli).

N. 320. R. decreto 4 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Asilo infantile «Ai Caduti in guerra» con sede in Crevacuore (Vercelli), viene eretto in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 14 gennaio 1937-XV, n. 321.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del Gonfalone con sede in Corinaldo (Ancona).

N. 321. R. decreto 14 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del Gonfalone, con sede in Corinaldo (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 322.

Erezione in ente morale della Fondazione «20° reggimento fanteria «Brescia» (Amba Aradam)».

N. 322. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per la guerra, la Fondazione «20° reggimento fanteria «Brescia» (Amba Aradam)» viene eretta in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 gennaio 1937-XV, n. 323.

Riconoscimento, quale ente di diritto pubblico, della «Società dei Terrieri di Pescarzo», nel comune di Breno.

N. 323. R. decreto 21 gennaio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, l'Associazione di frazionisti denominata «Società dei Terrieri di Pescarzo» esistente di fatto nel territorio della frazione di Pescarzo del comune di Breno, viene riconosciuta quale ente di diritto pubblico col nuovo nome di «Associazione agraria dei frazionisti di Pescarzo».

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1937 - Anno XV

DECRETO MINISTERIALE 15 marzo 1937-XV.

Revoca di divieto di caccia in provincia di Roma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Roma;

Visto il nulla osta del Governatorato di Roma in data 2 marzo 1937, n. 4202;

Decreta:

Il divieto di caccia, sotto qualsiasi forma, lungo la striscia di arenile e di terreno che trovasi tra il mare e la tenuta di Castel Fusano (Roma), disposto con il Decreto Ministeriale 28 marzo 1933-XI, è revocato.

La Commissione venatoria provinciale di Roma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1937 - Anno XV.

Il Ministro: ROSSONI.

(904)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1937-XV.

Nomina del sig. Casnedi Gian Franco a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda, con la quale il sig. Brambilla Gaetano Enrico fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante alle grida del sig. Casnedi Gian Franco di Emilio;

Visto il relativo atto di procura in data 15 luglio 1936-XIV, per notar Goegani dott. Edoardo, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Casnedi Gian Franco di Emilio è nominato rappresentante alle grida del sig. Brambilla Gaetano Enrico fu Francesco, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV.

Il Ministro: DI REVEL.

(902)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1937-XV.

Nomina del sig. Radice Achille a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Gelpi Ettore fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa di Milano, ha chiesto la nomina del sig. Radice Achille fu Albino a proprio rappresentante alle grida, presso la Borsa stessa;

Visto il relativo atto di procura in data 13 maggio 1935-XIII, per notar Bottoni dott. Giuseppe, in Milano;

Visti i pareri favorevoli espressi in proposito dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Milano;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, 9 aprile stesso anno, n. 375, e 30 giugno 1932-X, n. 185;

Decreta:

Il sig. Radice Achille fu Albino è nominato rappresentante alle grida del sig. Gelpi Ettore fu Antonio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 11 marzo 1937 - Anno XV.

Il Ministro: DI REVEL.

(903)

DECRETO MINISTERIALE 17 marzo 1937-XV.

Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Rovigo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), dell'estensione di ettari 1000, delimitata dai seguenti confini:

a nord, Scolo Gozzi;
a sud, Argine consorziale Brenta;
ad est, Strada Romea;
ad ovest, Strada S. Basilio-Taglio di Po;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1936, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Rovigo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 13 luglio 1935 e 16 aprile 1936, nella zona di Ariano Polesine (Rovigo), delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38.

La Commissione venatoria provinciale di Rovigo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1937 - Anno XV

Il Ministro: Rossoni.

(908)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE DELLA PREVIDENZA E COLLOCAMENTO
SERVIZIO DELLE ASSICURAZIONI

(1ª *pubblicazione*).

Svincolo della cauzione costituita dalla Società anonima nazionale di assicurazioni in Genova.

Il curatore del fallimento della Società an. nazionale di assicurazioni, con sede in Genova, ha chiesto lo svincolo totale della cauzione costituita dalla Società stessa a norma degli articoli 33 e 35 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, asserendo che tutti i sinistri sono stati da tempo definiti e che non esiste alcun impegno verso assicurati, ad eccezione di quelli indicati nel piano di riparto depositato presso il locale Tribunale civile e penale il 27 gennaio 1937 e inserito nel Foglio annunzi legali della provincia del 16 gennaio 1937, n. 60.

Chiunque abbia interesse di opporsi a detto svincolo, a norma degli articoli 28 e 51 del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, deve far pervenire, in debita forma legale, ricorso a questo Ministero, Servizio delle assicurazioni e capitalizzazioni, non oltre il termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente avviso comunicandone copia, pure in forma legale, al predetto curatore dott. Angelo Cortinois, via Bosco, 37-4, Genova.

(941)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Malinversi Giovanni di Milano, contrassegnati col n. 32, sono stati deformati.

(942)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta De Rai Giovanni di Venezia, contrassegnati col n. 13, sono stati deformati.

(943)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 30 del regolamento 27 dicembre 1934, n. 2393, per l'applicazione della legge 5 febbraio 1934, n. 305, si comunica che i marchi di identificazione per metalli preziosi appartenenti alla ditta Pisani Giovanni di Milano, contrassegnati col n. 158, sono stati deformati.

(944)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ruoli di anzianità.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, si comunica che nel n. 4 (16 febbraio 1937-XV) del Bollettino ufficiale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personale centrale e provinciale dipendenti dal detto Ministero, secondo la situazione al 1° gennaio 1937-XV.

Gli eventuali reclami, per rettificazione della posizione di anzianità, dovranno essere presentati entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente comunicato.

(857)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di bonifica agraria di Cecchina-Aguzzano (Agro Romano).

Con decreto Ministeriale 16 marzo 1937-XV, è stato approvato il nuovo statuto del Consorzio obbligatorio di bonifica agraria di Cecchina-Aguzzano, in Agro Romano.

(926)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Migazzone (Trento).

Con R. decreto 7 gennaio 1937, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio successivo, registro n. 4, foglio n. 297, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione dell'acquedotto rurale di Migazzone, in comune di Vigolo Vattaro, provincia di Trento.

Il Consorzio, di cui fanno parte 133 ditte, con un comprensorio di 53.12.43 ettari, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Vigolo Vattaro, località « Bosentino » il 17 dicembre 1933.

(927)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fonte Canale » (Siracusa).

Con decreto Ministeriale 11 marzo 1937-XV, è stato approvato lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fonte Canale » Via del Re, in comune di Francofonte (Siracusa).

(928)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Vallone » (Frosinone).

Con R. decreto 23 novembre 1936, registrato dalla Corte dei conti il 22 febbraio 1937, al registro n. 4, foglio n. 140, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario per la costruzione e manutenzione della strada interpoderale « Vallone » in comune di Arpino (Frosinone).

(858)

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione dell'etichetta di contrassegno delle bottiglie di acqua minerale « Gabinia Fonte Meo ».

Con decreto del Ministro per l'interno in data 11 marzo 1937-XV, n. 204, l'ing. Francesco Strocchi è stato autorizzato a modificare il tipo di etichetta per contrassegnare le bottiglie di acqua minerale « Gabinia Fonte Meo » addizionata di gas acido carbonico.

La nuova etichetta, a due colori, si presenta suddivisa in cinque spazi nel senso dell'altezza.

I quattro spazi laterali riportano i dati dell'analisi chimica e dell'esame batteriologico dell'acqua e le attestazioni di venti medici.

Lo spazio centrale riporta la dicitura « Gabinia Fonte Meo » seguita dalle parole: « addizionata di gas acido carbonico ». In essa inoltre risultano le qualità dell'acqua e la località: « Comune di Gavignano - Roma - Stazione di Anagni ».

Il prefetto di Roma è incaricato dell'esecuzione del decreto che sarà notificato in via amministrativa dal Governatore di Roma, a mezzo del messo governatoriale, al sig. ing. Francesco Strocchi, al suo domicilio in Roma, corso Umberto I, n. 47.

(946)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Si comunica che il giorno 3 febbraio 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico nella succursale di Bologna n. 7, via Santo Stefano.

(947)

Si comunica che il giorno 13 febbraio 1937-XV venne attivato il servizio telegrafico nella succursale di Sesto San Giovanni, piazza Diaz, provincia di Milano.

(948)

CONCORSI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso a due borse di perfezionamento nello studio fisico-chimico e biologico delle acque dolci lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1604;

Ritenuta l'opportunità di incoraggiare gli studi che interessano la pesca e la piscicoltura;

Vista la lettera del Ministero delle finanze in data 6 febbraio 1937-XV, n. 101592;

Decreta:

Art. 1.

Sono istituite due borse di perfezionamento nello studio fisico-chimico e biologico delle acque dolci lagunari e marine, in rapporto alla pesca.

Art. 2.

Il godimento delle borse avrà la durata di 12 mesi continuativi che dovranno essere trascorsi dai vincitori presso il R. Laboratorio centrale di idrobiologia del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, con sede in Roma.

Lo stesso Ministero stabilirà la data di decorrenza del godimento delle borse.

I titolari dovranno presentarsi al predetto Laboratorio nel termine che sarà fissato dal Ministero. L'arbitrario allontanamento da esso porterà per conseguenza la sospensione del pagamento delle rate, ed eventualmente la perdita della borsa, a decisione inappellabile del Ministero.

Al termine del primo semestre ed alla fine dell'anno di godimento della borsa i titolari dovranno riferire al Ministero in apposita relazione sugli studi compiuti.

Art. 3.

L'ammontare di ciascuna borsa è stabilita in L. 10.560 pagabili a rate bimestrali posticipate. Sono comprese in tale somma le spese che incontreranno i vincitori per raggiungere il R. Laboratorio di idrobiologia e quelle per gite ed escursioni scientifiche.

Art. 4.

Le borse saranno conferite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste su proposta motivata di una Commissione giudicatrice da esso nominata, la quale avrà facoltà di sottoporre gli aspiranti alle prove che riterrà opportune per completare il proprio giudizio su ciascuno di essi. Tra i titoli verrà particolarmente computato quello di aver frequentato istituti sperimentali di biologia.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, pel conferimento delle borse, dovranno essere stese su carta da bollo da L. 6, e pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Direzione generale dell'agricoltura) non oltre 30 giorni dalla inserzione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esse dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) atto di nascita, dal quale risulti che il concorrente non abbia superato i 30 anni di età, alla data del presente decreto;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) laurea in chimica o in scienze naturali accompagnata dalle classificazioni riportate negli esami speciali ed in quelli di laurea;

e) titoli tecnici e scientifici atti a dimostrare le speciali attitudini del concorrente nello studio in cui intende perfezionarsi;

f) dichiarazione esplicita del concorrente di assoggettarsi alle condizioni prescritte dal presente decreto, ed alle istruzioni che saranno impartite dal Ministero;

g) certificato d'iscrizione al P. N. F.;

h) ogni altro documento che il concorrente ritenga utile, nel proprio interesse, di presentare.

I certificati dovranno essere legalizzati a norma delle disposizioni in vigore. Quelli indicati alle lettere *b*) e *c*) debbono aver data non anteriore a tre mesi dalla data del presente decreto.

Art. 6.

Il Ministero si riserva la facoltà insindacabile di sospendere o revocare il godimento delle borse se i titolari se ne rendessero immeritevoli.

La spesa complessiva di L. 21.120 (ventunmilacentoventi) per il pagamento dell'importo delle due borse di studio sarà imputata al capitolo « Spese per l'incremento e la disciplina della pesca » del bilancio di questo Ministero per l'esercizio 1937-38, corrispondente al capitolo 44 dell'esercizio in corso.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 febbraio 1937 - Anno XV

Il Ministro: ROSSONI.

(999)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso al « Premio Stambucchi Astronomo » per il biennio 1935-36.

Il « Premio Stambucchi Astronomo » sarà conferito ad una Memoria scritta in italiano od in latino, di autore italiano, uscita nel biennio al quale il premio si riferisce e dall'autore inviata alla Direzione del R. Osservatorio astronomico di Brera in Milano, via Brera 28, Milano (101), con esplicita dichiarazione che con essa si intende concorrere al premio in parola.

Sono escluse dal concorso le Memorie manoscritte ed inoltre le Memorie stampate delle quali gli autori siano direttori di una Specola governativa.

Scadenza: 15 aprile 1937-XV.

(955)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.